



Città di Giugliano in Campania

*Città Metropolitana di Napoli
Servizio Avvocatura*

UFFICIO AVVOCATURA

L'anno duemilaventisei il giorno del mese di con la presente scrittura privata, da valere a tutti gli effetti di legge;

TRA

Comune di Giugliano in Campania, in persona:

- del Dirigente del Servizio Avvocatura - Contenzioso, dott. Andrea Euterpio,
 - del Responsabile PO Servizio Avvocatura, Avv Gianluca Ciccarelli,
- domiciliati per la carica presso la casa comunale in Giugliano in Campania, Corso Campano n. 200 che agisce esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del medesimo Ente, di seguito anche denominato per brevità "Comune";

Avv, nato a.....il, C.F.:..... con studio in alla Via – pec: **di seguito "professionista"**;

Premesso che:

1. è stato trasmesso dal legale dell'Ente,

Rilevato che da indicazioni del sottoscritto Dirigente del Servizio legale e PO Responsabile Servizio Avvocatura, è emerso l'interesse dell'Ente alla costituzione nel giudizio di cui alla premessa al fine di far valere le buone ragioni dell'Ente;

Considerato che:

- con atto di indirizzo Sindacale n....., alla luce di quanto sopra rappresentato, è stato disposto:

- di costituirsi nel giudizio promosso con al fine di far valere le buone ragioni dell'Ente;
- di conferire mandato alle liti, in continuità, all'Avv. – C.F.:..... con studio in alla Via– pec:, Iscritto nella short list dei legali dell'Ente, con comprovata esperienza nella materia del diritto civile, già a conoscenza dei fatti di causa ;
- di demandare al Dirigente/Responsabile del Settore Affari istituzionali gli adempimenti gestionali conseguenziali
- l'art. 2233, comma 3, cod. civ. stabilisce che sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Premesse

La premessa narrativa si considera parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

Oggetto dell'incarico

Il Comune, come sopra rappresentato, affida all'Avv..... incarico professionale per le attività professionali come specificate in premessa



Città di Giugliano in Campania

*Città Metropolitana di Napoli
Servizio Avvocatura*

Il professionista sopra menzionato accetta il suddetto incarico, impegnandosi ad espletarlo con la massima diligenza e in osservanza dei principi deontologici.

In particolare, con l'assunzione dell'incarico, il professionista assume l'impegno di non patrocinare cause contro il Comune e si obbliga:

- a) a non assumerne per tutta la durata dell'incarico;
- b) a comunicare al responsabile dell'avvenuto adempimento degli incumbenti relativi all'incarico ricevuto ed a relazionare in merito all'evoluzione del relativo iter procedurale.
- c) a trasmettere tutti gli atti inerenti l'incarico ricevuto ed a restituire, senza ritardo, la documentazione ricevuta per l'espletamento del mandato.

Art. 3

Corrispettivo

Per le prestazioni inerenti la presente convenzione, il compenso complessivo dovuto all'Avv. come da nota prot.n., è pari a complessivi euro (nello specifico euro oltre IVA, CPA e spese generali al 15%), come da D.D. di impegno spesa n. del Tale corrispettivo non potrà essere variato in aumento per tutta la durata del giudizio. Il professionista accetta a compenso delle attività oggetto dell'incarico quanto sopra. Il corrispettivo, come sopra determinato, sarà liquidato al termine dell'attività svolta, entro i termini di legge dalla data di ricevimento della regolare fattura elettronica al protocollo del Comune e dietro presentazione di:- fascicolo di causa contenente i verbali delle udienze e la relativa documentazione;- documentazione attestante la regolarità fiscale e contributiva, e la tracciabilità finanziaria del professionista nonché effettuate le preliminari verifiche di regolarità tributaria ed extratributaria in applicazione regolamento Delibera di Consiglio Comunale n. 86 del 30/07/2021.

E' fatta salva la possibilità di corrispondere nel corso del giudizio eventuali somme a titolo di acconto, che, comunque, non dovranno superare il 50% del totale del compenso sopra determinato, previa trasmissione delle copie degli atti relativi alla costituzione in giudizio, mentre le spese vive dovranno essere liquidate dall'Ente anteriormente alla costituzione in giudizio.

Nel caso in cui l'Ente consegua esito favorevole della lite, con condanna della controparte al pagamento delle spese processuali, il difensore dell'ente, previo recupero delle predette spese, avrà diritto alla differenza tra la maggior somma recuperata e quella già corrisposta a titolo di onorari.

Per le attività di recupero credito, previo specifico incarico da conferire allo scopo, nessun compenso sarà dovuto al professionista, salvo rimborso delle spese vive documentate da porre, in ogni caso, a carico di controparte soccombente nel caso di esito favorevole delle azioni di recupero in danno.

Nel caso in cui l'Ente consegua esito favorevole della lite, con condanna della controparte al pagamento delle spese processuali, in misura pari o inferiore a quelle previste per l'incarico di cui alla presente convenzione, il difensore dell'Ente avrà diritto al compenso prestabilito nel presente atto.

E' fatto divieto al professionista di dichiararsi antistatario delle spese di lite

Art. 4

Obblighi del professionista

Il professionista s'impegna, altresì:

1. A comunicare prontamente all'Ufficio contenzioso ed all'ufficio competente secondo la materia del giudizio l'insorgere di qualunque situazione di incompatibilità o di conflitto di interessi con l'incarico affidato come prevista dall'ordinamento giuridico e dal codice deontologico forense;



Città di Giugliano in Campania

Città Metropolitana di Napoli

Servizio Avvocatura

2. A relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito.
3. Ad assicurare la propria presenza presso gli uffici comunali qualora richiesto in tal senso, e per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale attività di assistenza, comunque collegata all'attività defensionale, non darà luogo ad un compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale.
4. A presentare copia di ogni scritto difensivo prodotto anche dalla controparte, e copia integrale del fascicolo, comprensivo dei verbali di causa e delle consulenze depositate.
5. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista trasmetterà al Comune una compiuta relazione sul provvedimento, indicando ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali oppure alla impugnazione delle stesse indicando, in tal caso, indicante la sussistenza o meno di validi e fondati motivi di impugnazione, il termine per impugnare, nonché una valutazione complessiva anche economica sull'esito dell'eventuale giudizio di impugnazione;
6. Il professionista si obbliga altresì a collaborare con l'Ente nella fase successiva all'emissione dei provvedimenti giurisdizionali soggetti a registrazione ai fini degli adempimenti di carattere fiscale e di recupero delle somme gravanti a tale titolo sulle controparti.
7. In caso di sentenza favorevole all'Ente che condanni la controparte al pagamento delle spese legali, l'Avvocato incaricato curerà, per conto ed in nome dell'Ente e senza ulteriore compenso, per l'attività di recupero crediti, l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata nei giudizi da esso trattati.
8. Il professionista, dovrà procedere a costo zero alla notifica di formale atto di diffida e messa in mora e nel caso di esito infruttuoso dello stesso, si procederà a formale incarico in continuità per le attività di recupero coattivo in danno, a costo zero per l'Amministrazione, salvo quanto sopra detto e salvo rimborso spese vive documentate, il tutto da regolamentare con specifico disciplinare da sottoscrivere con l'Ente.

Art. 5

Obblighi informativi e stima del rischio di soccombenza

Il professionista si obbligano a qualificare, quantificare e comunicare il rischio di soccombenza nella presente controversia entro 30 giorni dalla sottoscrizione della procura alla lite. La valutazione di tale rischio deve essere aggiornata con specifiche comunicazioni periodiche da rendere sulla base dello sviluppo della controversia, anche in relazione al verificarsi di preclusioni o decadenze, nonché all'andamento dell'istruzione probatoria, o ad altri elementi autonomamente valutati dal professionista; la comunicazione in questione deve essere trasmessa, comunque, almeno una volta l'anno entro il 30 giugno di ogni anno, al fine di poter adottare eventuali provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Il professionista dovrà motivatamente valutare il rischio secondo la seguente classificazione: rischio basso – medio – medio/alto – alto. Dovrà indicare, inoltre, la durata stimata del giudizio.



Città di Giugliano in Campania

Città Metropolitana di Napoli

Servizio Avvocatura

In relazione alla valutazione di rischio soccombenza effettuata dal professionista sarà determinata la percentuale di somme, rispetto alla domanda giudiziale, da accantonare a fondo rischi rispettando la seguente ponderazione: rischio basso = 20%, rischio medio = 40%, rischio medio-alto=60%, rischio alto= 90%).

Art. 6

Dichiarazioni

Con la sottoscrizione della presente, i professionisti, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e consapevole delle conseguenze penali, richiamate dall'art.76 del D.P.R. n.445/2000, nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità, sotto la propria responsabilità dichiarano:

2. Non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art.80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
3. L'insussistenza delle cause di inconferibilità o incompatibilità di cui al D. lgs n.39/2013
4. L'insussistenza delle cause di cui all'art.53, comma 16-ter, del d.lgs.n.165/2001;
5. Di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la/le controparte/i (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata/i e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.

Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt.1453 e ss. del codice civile anche in presenza di una sola delle predette condizioni di incompatibilità. L'avvocato incaricato si impegna a comunicare tempestivamente all'amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate nel precedente comma.

Art. 7

Obblighi del Comune

L'amministrazione metterà a disposizione dell'avvocato incaricato la documentazione in proprio possesso e rilevante per la definizione della controversia.

Art. 8

Interruzione del rapporto professionale

Il Comune ha la facoltà di revocare il mandato e di recedere unilateralmente dal presente contratto in qualunque momento e senza preavviso alcuno nei casi di grave inadempienza o di non corretta esecuzione delle prestazioni richieste senza che il professionista possa pretendere alcunché.

Il professionista ha la facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività svolta, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato per il Comune.

Art. 9

Trattamento dei dati

Il Comune informa il professionista, che, ai sensi del D. Lgs 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016, i dati contenuti nel presente contratto saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi.

Art. 10



Città di Giugliano in Campania

*Città Metropolitana di Napoli
Servizio Avvocatura*

Norme finali

La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al DPR 26.04.1986, n° 131. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Professionista

Il Responsabile PO Servizio Avvocatura
Avv Gianluca Ciccarelli

Il Dirigente del Servizio Avvocatura - Contenzioso
dott. Andrea Euterpio